SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Da 05A02563 a 2566

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 23 marzo 2005.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche».

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e dell'art. 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina il Presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti, e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione accerta:

a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

b) l'entità della presenza dei minori con particolare riguardo al minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

c) le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;

d) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;

e) idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche;

f) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;

g) l'incidenza nel fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio del Senato.

Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 6.

1. La Commissione conclude i lavori nel termine di sei mesi dal suo insediamento. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta al Senato una relazione sulle risultanze delle indagini.

Roma, 23 marzo 2005

Il presidente: PERA

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 28):

Presentato dai senatori SALVI, BARATELLA, BASSO, BATTAFARANO, BATTAGLIA GIOVANNI, BEDIN, BETTONI BRANDANI, BOCO, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE, BRUTTI PAOLO, CALVI, CAMBURSANO, CASTAGNETTI, CASTELLANI, CHIUSOLI, CORTIANA, COVIELLO, CURTO, CUTRUFO, DATO, DE PAOLI, DE PETRIS, DE ZULUETA, DENTAMARO, DETTORI, DI GIROLAMO, DI SIENA, DONATI, FALOMI, FASSONE, FILIPPELLI, FLAMMIA, FLORINO, FORCIERI, FORMISANO, GAGLIONE, GARRAFFA, GIOVANELLI, GUERZONI, LIGUORI, LONGHI, MACONI, MAGNALBÒ, MALABARBA, MARINO, MARITATI, ASCIONI, MICHELINI, MONTAGNINO, MONTICONE, MUZIO, PASCARELLA, PEDRINI, PESSINA, PETERLINI, PETRUCCIOLI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, RIPAMONTI, ROLLANDIN, ROTONDO, SCALERA, SODANO TOMMASO, STANISCI, THALER AUSSERHOFER, TOGNI, VERALDI, VICINI, VILLONE, VITALI e ZANCAN il 20 ottobre 2004.

Assegnato alla 11ª commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 10 novembre 2004, previ pareri della 1ª, 2ª e 12ª commissione permanente, nonché della commissione speciale in materia d'infanzia e di minori.

Esaminato dalla 11ª commissione permanente nelle sedute del 16 dicembre 2004 e del 19 e 26 gennaio 2005.

Relazione scritta comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 2005 (Doc. XXII, n. 28-A - relatore senatore ZANOLETTI).

Esaminato dall'assemblea nelle sedute pomeridiana del 17 e antimeridiana del 21 marzo 2005 e approvato nella seduta del 23 marzo 2005.

05A02767

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 2005.

Interventi urgenti di protezione civile, relativi all'attraversamento della città di Villa San Giovanni da parte dei mezzi pesanti. (Ordinanza n. 3416).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza di protezione civile 19 giugno 2003, n. 3296, recante «Interventi per fronteggiare la situazione d'emergenza causata dall'attraversamento della città di Villa San Giovanni da parte dei mezzi pesanti»;

Vista la nota in data 30 novembre 2004, con la quale il Prefetto di Reggio Calabria - Commissario delegato ha rappresentato l'esigenza di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, con riferimento alla necessità di procedere al completamento degli interventi ed alle relative operazioni di collaudo;

Visti gli esiti della riunione in data 10 dicembre 2004 presso il Dipartimento della protezione civile ove il Prefetto di Reggio Calabria - Commissario delegato, nel prendere atto della mancanza dei presupposti per procedere alla proroga dello stato d'emergenza ha, peraltro, rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati al superamento del contesto emergenziale;

Considerato che permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile di completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;

Ravvisata la necessità di assicurare continuità alle attività poste in essere in regime straordinario dal Commissario delegato - Prefetto di Reggio Calabria finalizzate ad un rientro nell'ordinarietà;

Ritenuto, quindi, necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ex articolo 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi ambientale in atto nella città di Villa San Giovanni;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria;

Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Prefetto di Reggio Calabria è confermato nell'incarico di Commissario delegato ed assicura continuità alle attività precedentemente avviate in regime straordinario. In particolare, il Commissario delegato provvede, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere le cui procedure sono in corso.

Art. 2.

1. Per il completamento urgente delle opere e degli interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di criticità ancora in atto nella città di Villa San Giovanni e per le conseguenti iniziative contrattuali, il Commissario delegato si avvale delle procedure d'urgenza specificatamente previste dalla vigente normativa.

Art. 3.

1. Il Prefetto di Reggio Calabria - Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare ulteriormente la contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3296/2003, continuando, se necessario, ad avvalersi del personale della struttura commissariale, nonché del Comitato Tecnico-Amministrativo.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A02753

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 2005.

Restituzione all'erario di ulteriori somme corrispondenti ai certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1995/2003, scaduti e non assegnati, emessi con decreti ministeriali del 19 dicembre 1996 e del 4 luglio 1997, per l'estinzione di crediti d'imposta.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare:

l'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, con cui si è stabilito che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;

l'art. 5, comma 2, con cui si stabiliscono le modalità di calcolo del rimborso, e si dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, con il quale, in applicazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta venissero assegnati certificati di credito del Tesoro ottennali, con godimento 1° gennaio 1995, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalità di cui al decreto stesso;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 788632 del 19 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla «*Gazzetta Ufficiale*» n. 12 del 16 gennaio 1997 - serie generale, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 178861 del 16 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1997;

n. 179471 del 4 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla «*Gazzetta Ufficiale*» n. 166 del 18 luglio 1997 - serie generale, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 180249 del 22 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 28 ottobre 1997;

con i quali è stata disposta, in attuazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, l'emissione delle prime due tranches dei suddetti certificati di credito del Tesoro e la loro assegnazione ai soggetti creditori d'imposta indicati negli elenchi allegati ai decreti stessi, tramite le banche intermediarie ivi indicate;

Visto il proprio decreto n. 54411 del 14 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2004, con il quale è stata disposta la restituzione all'erario delle somme, indicate nell'elenco allegato al decreto medesimo, corrispondenti ai suddetti titoli, non assegnati ad alcuni soggetti creditori d'imposta ai sensi della normativa citata;

Vista la lettera n. 31448 del 13 gennaio 2005, con la quale la Banca d'Italia ha rappresentato che il S. Paolo IMI e la Banca Intesa hanno segnalato di avere in giacenza importi corrispondenti al capitale e agli interessi di titoli della specie non consegnati agli aventi diritto e non inclusi nell'elenco allegato al suddetto decreto del 14 giugno 2005;

Ritenuto, pertanto, di dover emanare disposizioni ai fini della restituzione all'erario delle ulteriori somme corrispondenti ai suddetti titoli scaduti e non assegnati, alle relative cedole ed agli eventuali titoli di importo inferiore a 5 milioni di lire, rimborsati anticipatamente;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la restituzione all'erario, da parte delle banche indicate nell'elenco allegato al presente decreto,

delle somme, indicate nel medesimo elenco, corrispondenti ai certificati di credito del Tesoro 1º gennaio 1995/2003, assegnati ai sensi della normativa indicata nelle premesse, nonché delle somme corrispondenti alle relative cedole e ai relativi titoli di importo inferiore a 5 milioni di lire, rimborsati anticipatamente ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 2.

La restituzione delle somme di cui all'art. 1 del presente decreto avverrà mediante versamento alla Banca d'Italia, la quale provvederà a versare a sua volta i predetti importi presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato.

A fronte di tali versamenti la predetta Sezione emetterà una o più quietanze di entrata, con imputazione al capitolo 2368 (unità previsionale di base 6.2.2) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

La Banca d'Italia è incaricata delle operazioni connesse all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

ALLEGATO

CERTIFICATI DI CREDITO DEL TESORO 1º gennaio 1995/2003

(2ª TRANCHE: DECRETO MINISTERIALE 4 LUGLIO 1997 PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 145 ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 166 DEL 18 LUGLIO 1997)

Elenco delle banche depositarie dei titoli (e relative cedole) scaduti e non assegnati

Banca mandataria	Assegnatari	Totale titoli non assegnati
San Paolo IMI (ex Banco di Napoli S.p.a.)	Sellitti Salvatore	L. 12.000.000
Banca Intesa (ex Banco Ambrosiano Veneto S.p.a.)	Ampam S.a.s. di Elena Pelliccetti e C. sa Andreo Michele Cardinal S.r.l. Imm.re Lauretta S.r.l. Le Volpi di G. Tirelli EC. S.a.s. San Luigi di Sessa Maria & C. snc	L. 13.000.000

05A02766

DECRETO 21 marzo 2005.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 31 marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004 come modificato dal decreto n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il 21 marzo 2005 ammonta, al netto dei rimborsi dei prestiti pubblici già effettuati, ad euro 55.657 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi «CTZ-24»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ - 24», con decorrenza 31 marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13;

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi dei certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 30 aprile 2007, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, a fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo d aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomumtarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabi-

limento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

I rapporti fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 24 marzo 2005, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante dei Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle, richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 marzo 2005.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24» (ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore fra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presentino richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 marzo 2005, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 15.

Il 31 marzo 2005 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1) art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A02765

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Gardenia a r.l.», in Bonifati.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositano i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Gardenia a r.l.», con sede in Bonifati alla via Torrevecchia (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Cristofaro Espedito in data 27 aprile 1982, rep. n. 1561, registro società n. 960, Tribunale di Paola, posizione B.U.S.C. n. 2064/193132, in liquidazione ordinaria dal 1993 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal Registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02749

DECRETO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Idea Creativa a r.l.», in Luzzi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositano i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Idea Creativa a r.l.», con sede in Luzzi alla via Veneto n. 24 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Armando Pantano in data 14 febbraio 1985, rep. n. 95879, registro società n. 5046, Tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2633/219130, in liquidazione ordinaria dal 1989 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal Registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02750

DECRETO 1° marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola Castellaro Sasso Domo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Serra San Quirico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visti gli atti di questo ufficio dai quali risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Cooperativa agricola Castellaro Sasso Domo» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Serra San Quirico (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Orlando Pucilli di Filottrano (Ancona) in data 27 febbraio 1978, repertorio n. 23395, registro imprese n. 00430830422 Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona, BUSC n. 1724/159262.

Ancona, 1° marzo 2005

Il direttore provinciale: FORMENTINI

05A02529

DECRETO 1° marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Istituto S. Antonio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Fabriano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria conclusa in data 11 febbraio 2005 dal quale risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 22 dicembre 2004;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Istituto S. Antonio» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Fabriano (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Enrico Falsini di Ancona in data 10 dicembre 1981, repertorio n. 34397, registro imprese n. 00738330422 Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona, BUSC n. 1996/188004.

Ancona, 1° marzo 2005

Il direttore provinciale: FORMENTINI

05A02530

DECRETO 1° marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Ala Service Multiservizi ONLUS - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Chiaravalle.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria conclusa in data 28 gennaio 2005 dal quale risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Ala Service Multiservizi ONLUS» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Chiaravalle (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Corrado Sabatucci di Ancona in data 22 giugno 2000, repertorio n. 70569, registro imprese n. 02028540421 Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona, BUSC n. 2843/292847.

Ancona, 1° marzo 2005

Il direttore provinciale: FORMENTINI

05A02531

DECRETO 1° marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «L'Ape Piccola società cooperativa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria conclusa in data 11 febbraio 2005 dal quale risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«L'Ape Piccola società cooperativa» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Ancona, costituita per rogito notaio dott. Guido Bucci di Ancona in data 6 giugno 2002, repertorio n. 57810, registro imprese n. 02115120426 Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona, BUSC n. 2961/304962.

Ancona, 1° marzo 2005

Il direttore provinciale: FORMENTINI

05A02532

DECRETO 1° marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «San Giovannino», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 settembre 2004, eseguita nei confronti della cooperativa «San Giovannino», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 20 gennaio 2005, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «San Giovannino», con sede in Firenze, costituita per rogito, tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 2661, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 1° marzo 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

05A02620

DECRETO 2 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Dance Accademy», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 31 gennaio 2005, eseguita nei confronti della cooperativa «Dance Accademy», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 1° febbraio 2005, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Dance Accademy», con sede in Firenze, costituita per rogito, in data 24 maggio 2000, registro società n. 05048140486 - registro delle imprese di Firenze, B.U.S.C. n. 6012, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 2 marzo 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

05A02619

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Bruzia a r.l.», in Marano Marchesato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone:

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Bruzia a r.l.», con sede in Marano Marchesato alla via Telesio n. 18 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Armando Pantano in data 28 ottobre 1985, repertorio n. 100253, registro società n. 5178, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2596/217332, in liquidazione ordinaria dal 1995 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02537

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Turismo Jonico a r.l.», in Spezzano Albanese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone:

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Turismo Jonico a r.l.», con sede in Spezzano Albanese alla c/da Serralto n. 34 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Maria Ferrari Graziadio in data 30 novembre 1984, repertorio n. 46232, registro società n. 1167, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC n. 2557/215273, in liquidazione ordinaria dal 1988 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02538

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Albatros a r.l.», in Oriolo Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese alla società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone:

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Albatros a r.l.», con sede in Oriolo Calabro alla piazza degli Insorti di Ungheria n. 45 (Cosenza), costituita con atto notaio dott.ssa Emilia Laurito in data 31 marzo 1989, repertorio n. 13048, registro società n. 1998, tribunale di Castrovillari posizione BUSC n. 3022/242458, in liquidazione ordinaria dal 1996 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02539

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Solidarietà a r.l.», in Dipignano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositano i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone:

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Solidarietà a r.l.», con sede in Dipignano alla via XXIV Maggio n. 13 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Leucio Gisonna in data 9 novembre 1984, repertorio n. 46964, registro società n. 4377, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2293/207737, in liquidazione ordinaria dal 1995 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02675

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Scat Soc. coop. agricola Tarsia a r.l.», in Tarsia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositano i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone:

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Scat Soc. coop. agricola Tarsia a r.l.», con sede in Tarsia alla via Corso Umberto n. 30 (Cosenza), costituita con atto notaio dott.ssa Francesca Zupi in data 8 giugno 1983, repertorio n. 7569, registro società n. 952, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC n. 2135/199010, in liquidazione ordinaria dal 1990 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02676

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «San Michele a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone:

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «San Michele a r.l.», con sede in Cosenza alla via Salita Giovanni Pezzullo n. 1 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Luigi Goffredo in data 15 gennaio 1955, registro società n. 1054, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 32/49465, in liquidazione ordinaria dal 1985 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02551

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Orto Sotto Torre a r.l.», in Malvito.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone:

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Orto Sotto Torre a r.l.», con sede in Malvito alla via Gelso (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Scornajenchi Italo in data 24 luglio 1972, repertorio n. 95757, registro società n. 1910, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 1199/121407, in liquidazione ordinaria dal 1985 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02552

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Ecool Zoo a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone:

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Ecool Zoo a r.l.», con sede in Cosenza alla via Antonio Monaco (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Scornajenchi Riccardo in data 19 aprile 1989, repertorio n. 2894, registro società n. 6804, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3055/243615, in liquidazione ordinaria dal 1993 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A02553

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di dodici società cooperative.

IL REGGENTE DEL SERVIZO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545 *octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive — Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio,

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa Direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la propria competenza;

Disponesi:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa a r.l. «L'Ideale soc. coop.va a r.l.», con sede in Potenza, c/o Tecom Studio via Addone, n. 2, cosituita per rogito notaio dr. Pierluigi Giuliani in data 17 febbraio 1973, repertorio n. 32208, registro società n. 1078, codice fiscale n. 00282060763, BUSC n. 806/124027;

2) società cooperativa a r.l. «Archè 2000 Soc. coop. a r.l.», con sede in Muro Lucano (Potenza), via San Leone, n. 16, costituita per rogito notaio dr. Antonio Mardiello in data 5 settembre 1979, repertorio n. 20966, registro società n. 1698, codice fiscale n. 00295590764, BUSC n. 1320/176991);

3) società cooperativa a r.l. «Santa Domenica soc. coop. a r.l.», con sede in Vietri di Potenza (Potenza) via V. Emanuele, costituita per rogito notaio dr. Omero Vomero in data 25 settembre 1985, repertorio n. 5491, registro società n. 3051, codice fiscale n. 00927190769, BUSC n. 1 783/214684;

4) società cooperativa a r.l. «Viggiano Uno soc. coop. a r.l.», con sede in Viaggiano (Potenza), via Vi Emanuele, n. 30, costituita per rogito notaio dott.ssa Emilia Spedaliere in data 16 novembre 1985, repertorio n. 520, registro società n. 3104, codice fiscale n. 00872790761, BUSC n. 1812/215930;

5) società cooperativa a r.l. «Socipa Soc. coop. a r.l.», con sede in Venosa (Potenza), via Balilla, n. 1/E, costituita per rogito notaio dott. Salvatore Di Martino in data 24 gennaio 1986, repertorio n. 1561, registro società n. 1278, codice fiscale n. 00885610766, BUSCn. 1874/217821;

6) società cooperativa a r.l. «Potenza parcheggi soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, via della Chimica, n. 1 c/o ACI, costituita per rogito notaio dr. Giovanni Giuliani in data 23 ottobre 1985, repertorio n. 2483, registro società n. 3098, codice fiscale n. 00878320761, BUSC n. 1879/218234;

7) società cooperativa a r.l. «Geotopografica Lauria soc. coop. a r.l.», con sede in Lauria (Potenza), via R. Scotellaro, n. 60, costituita per rogito notaio dott. - Carlo Tortorella in data 29 ottobre 1985, repertorio n. 26385, registro società n. 850/86, codice fiscale n. 00857180764, BUSC n. 1965/224555;

8) società cooperativa a r.l. « Muro carne produzione propria soc. coop. a r.l.», con sede in Muro Lucano (Potenza), Contrada S. Luca, costituita per rogito notaio dott.ssa Loredana Grimaldi in data 3 aprile 1987, repertorio n. 1756, registro società n. 3921, codice fiscale n. 00929520765, BUSC n. 2069/231914;

9) società cooperativa a r.l. «S.V.I.P. soc. coop. a r.l.», con sede in Campomaggiore (Potenza), via Cavasoli, n. 1, costituita per rogito notaio dott. Libero De Bellis in data 29 ottobre 1985, repertorio n. 80504, registro società n. 3129, codice fiscale n. 00971990767, BUSC n. 2073/232564;

10) società Cooperativa a r.l. «I.T.I.S. Val D'Agri soc. coop. a r.l.», con sede in Marsicovetere (Potenza) Frazione di Villa D'Agri, costituita per rogito notaio dott. Omero Vomero in data 24 marzo 1988, repertorio n. 13919, registro società n. 4043, codice fiscale n. 00982450769, BUSC n. 2095/234778;

11) società cooperativa a r.l. «Falde del Pollino soc. coop. a r.l.», con sede in Viggianello (Potenza), Contrada S. Cataldo, n. 2, costituita per rogito notaio

dott. Carlo Tortorella in data 18 dicembre 1987, repertorio n. 29608, registro società n. 1094188, codice fiscale n. 00975800 764;

12) società cooperativa a r.l. «Max Project soc. coop. a r.l.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), via S.S. 93, Palazzo Tomelli, costituita per rogito notaio dott. Salvatore Di Martino in data 7 settembre 1988, repertorio n. 4380, registro società n. 1588, codice fiscale n. 01002120762, BUSC n. 2133/237458.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. Cooperazione via Isca del Pioppo, n. 41 - 85100 Potenza - tel. 0971390204 - fax 097156574, formale e motivata domanda intesa a, consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Potenza, 10 marzo 2005

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

05A02541

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 febbraio 2005.

Modificazione al decreto 20 luglio 2004, concernente la proroga della data di presentazione all'AGEA della documentazione, relativa ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, conformemente al disposto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2004, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 16 dicembre 2004, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente agli articoli 33 e 40 che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché al regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione che detta modalità di applicazione;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il termine di presentazione presso l'AGEA della documentazione relativa ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, al fine di agevolare l'adempimento richiesto nei confronti degli agricoltori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 21 gennaio 2005, indicato nell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, richiamato nelle premesse, è prorogato al 31 marzo 2005.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 225

05A02756

DECRETO 7 marzo 2005.

Cancellazione di varietà di mais iscritte al Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 22 febbraio 2005 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis,* quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. iscrizione
005117	Mais	Dorotea	Pioneer Hi-Bred Italia e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	24 febbraio 1998
006016	Mais	Postel	Maisadour Semences	1º febbraio 2000
006029	Mais	Riche	Maisadour Semences	1º febbraio 2000
005227	Mais	Teatro	Maisadour Semences	24 febbraio 1998
004032	Mais	Aronco	Fondazione Morando Bolognini	6 febbraio 1996
004035	Mais	Castelrosso	Fondazione Morando Bolognini	6 febbraio 1996
004012	Mais	Geogold	Fondazione Morando Bolognini	6 febbraio 1996
004033	Mais	Airasca	Stefanoni Clara	6 febbraio 1996

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A02648

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 febbraio 2005.

Autorizzazione all'organismo di classifica ABS per la certificazione in materia di prevenzione dell'inquinamento da liquami, in attuazione dell'Annesso IV della Convenzione MARPOL 73/78 e relativo accordo sulle modalità di espletamento delle attività di certificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO E INTERNO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'Annesso IV della Convenzione MARPOL 73/78 concernente le norme relative alla prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati dalle navi, in vigore dal 27 settembre 2003;

Vista l'obbligatorietà del rilascio della certificazione ISPP conformemente alla regola 4 del predetto Annesso;

Vista la circolare MEPC/Circ.408 relativa all'implementazione dell'Annesso IV nel testo emendato;

Considerato che l'ABS (American Bureau of Shipping) è organismo riconosciuto ai sensi della Direttiva Comunitaria 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e pertinenti attività delle amministrazioni marittime, modificata da ultimo dalla Direttiva 2001/105/CE e dalla Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato l'esito favorevole della valutazione dei requisiti tecnico-professionali e organizzativi posseduti dall'ABS effettuata dall'Amministrazione ai fini del rilascio, dell'autorizzazione e dell'affidamento per l'espletamento dei compiti di cui agli allegati al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Vista l'istanza in data 25 maggio 2004 con la quale l'ABS ha chiesto l'autorizzazione ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio della certificazione ISPP in conformità all'Annesso IV della Convenzione Internazionale MARPOL 73/78;

Decreta:

Art. 1.

L'ABS è autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché il rilascio stesso, per conto dell'Amministrazione, della certificazione in materia di prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati dalle navi in conformità all'Annesso IV della Convenzione Internazionale MARPOL 73/78.

Art. 2.

Le attività di cui all'art. 1 e relative modalità sono specificate nell'accordo sottoscritto tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ABS, accordo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 febbraio 2005

p. *Il direttore generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio*
COSENTINO

p. *Il direttore generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*
CALIENDO

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED ABS (AMERICAN BUREAU OF SHIPPING)

Il presente Accordo viene stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Repubblica italiana (di seguito indicati per brevità «Amministrazione») e l'ABS (American Bureau of Shipping).

Premesso che:

a) l'ABS è organismo riconosciuto conformemente alle disposizioni della Direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

b) l'ABS è stato autorizzato all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonché al rilascio, per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come specificato nel relativo decreto dirigenziale datato 7 agosto 2001;

c) all'ABS sono stati affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come specificato nel relativo decreto dirigenziale datato 7 agosto 2001;

d) il 27 settembre 2003 è entrato in vigore l'Annesso IV della Convenzione MARPOL 73/78 concernente le norme relative alla prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati dalle navi;

e) l'Annesso IV della Convenzione MARPOL 73/78 prevede il rilascio del Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da liquami (Certificato ISPP);

f) la circolare MEPC/Circ.408 prevede l'applicazione dell'Annesso IV nel testo emendato ancorché non entrato in vigore.

Si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1.

Soggetti

Sono parti del presente accordo il Ministero dell'ambiente e del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ABS.

Art. 2.

Oggetto

1. Costituiscono oggetto del presente Accordo l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonché al rilascio del certificato ISPP previsto dalla Regola 4 dell'Annesso IV della Convenzione MARPOL 73/78.

2. L'ABS può rilasciare il certificato di cui al comma 1 solo per le navi in classe e per le quali ha rilasciato i certificati oggetto di autorizzazione ed ha svolto i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati oggetto di affidamento, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e come specificato nei decreti dirigenziali datati 7 agosto 2001.

Art. 3.

Compensi per il rilascio dei certificati

L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra l'ABS e i soggetti che richiedono le attività oggetto del presente Accordo.

Art. 4.

Obblighi dell'ABS nell'espletamento delle attività di ispezione e controllo ai fini del rilascio del certificato di cui all'art. 2

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'art. 2 l'ABS si impegna a far svolgere il servizio:

a) ad ispettori che prestino la loro attività alle esclusive dipendenze dell'ABS mediante un rapporto contrattuale di lavoratore dipendente che escluda la possibilità di svolgere altre attività che configurino un conflitto di interessi; oppure

b) alle dipendenze di altri organismi di classificazione con il quale l'ABS abbia un accordo, a condizione che detti ultimi organismi siano stati riconosciuti.

2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori di cui all'art.4, comma 1, lettera *b)* del presente Accordo sono vincolate al sistema di qualità dell'ABS.

3. L'ABS nell'espletamento dell'attività di cui all'art. 2 del presente Accordo, si impegna a cooperare per agevolare la rettifica delle deficienze rilevate nell'ambito dell'attività di Port State Control, laddove richiesto, ed a riferire all'Amministrazione.

Art. 5.

Obblighi di informazione

1. L'ABS fornirà all'Amministrazione, con frequenza semestrale, l'elenco dei Certificati ISPP rilasciati ai sensi dell'art. 2 del presente Accordo ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso concordato tra l'Amministrazione e l'ABS, con semplice scambio di corrispondenza.

2. L'ABS accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le norme, istruzioni, moduli e rapporti richiesti per l'esecuzione dell'attività oggetto del presente Accordo.

3. Le norme, istruzioni, moduli e rapporti saranno redatti in lingua italiana e inglese.

4. L'ABS si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo 24 ore su 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso dei dati relativi all'attività oggetto del presente accordo.

5. L'ABS accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attività di certificazione di cui al presente Accordo, nonché le eventuali variazioni ed aggiornamenti.

Art. 6.

Interpretazioni ed equivalenze

L'ABS riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora con propri esperti alla loro definizione, quando richiesto dall'Amministrazione.

Art. 7.

Controlli

1. Lo svolgimento da parte dell'ABS dell'attività di cui al presente Accordo viene verificata periodicamente dall'Amministrazione, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi certificate ai sensi del presente Accordo.

2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'Amministrazione dall'ABS sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.

Art. 8.

Durata

1. Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di sospendere l'autorizzazione quando ritenga che i compiti di cui all'art. 2 non vengano svolti dall'ABS con efficacia ed in modo soddisfacente, il presente Accordo ha durata di anni tre, rinnovabili, prova comunicazione scritta dell'Amministrazione e accettazione dell'Ente.

2. Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle parti può comunicare per iscritto la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo.

Art. 9.

Responsabilità

L'ABS è direttamente responsabile delle certificazioni emesse, oggetto del presente accordo, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 10.

Interpretazione dell'accordo

Il presente accordo viene interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano.

Art. 11.

Foro competente

1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presenta Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.

2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma ed l'ABS presso la propria sede presso l'Edificio Millo, via Al Porto Antico - 16128 Genova.

Roma, 8 febbraio 2005

p. *Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio*
FIRMATO

p. *Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*
FIRMATO

p. *l'ABS*
FIRMATO

05A02748

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

DECRETO 7 marzo 2005.

Oggetto e limiti di importo delle singole voci di spesa per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori da parte dell'Avvocatura dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

Considerata la necessità di individuare con provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, i beni e i servizi con relativi limiti di importo delle singole voci di spesa da eseguirsi in economia da parte degli uffici dell'Avvocatura generale e delle avvocature distrettuali;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare con il medesimo provvedimento i lavori da eseguirsi in economia, secondo le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;

Vista la proposta del segretario generale;

Decreta:

Art. 1.

Il presente provvedimento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi.

Art. 2.

Le modalità di esecuzione e le procedure di effettuazione delle spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi elencati al successivo art. 3 sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001, con i seguenti limiti di valore, esclusa l'I.V.A.:

€ 130.000, per le spese dell'Avvocatura generale dello Stato;

€ 80.000, per le spese delle avvocature distrettuali dello Stato.

Art. 3.

Il ricorso alle procedure di spesa in economia è ammesso per i seguenti beni e servizi:

a) organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Avvocatura dello Stato, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori e le delegazioni partecipanti, nonché per la locazione a breve termine dei locali necessari e per i relativi impianti;

b) partecipazione di avvocati e procuratori e impiegati dell'Avvocatura dello Stato a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di interesse per l'Avvocatura dello Stato;

c) spese per l'attuazione di corsi di formazione e perfezionamento del personale, nonché la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;

d) spese di rappresentanza dell'Avvocato generale dello Stato;

e) spese per studi, indagini e ricerche, consulenza e assistenza informatiche, connesse all'attività istituzionale e al funzionamento dell'Avvocatura;

f) affitto di locali ed arredi a breve termine con attrezzature di funzionamento per l'espletamento di concorsi ed esami quando non sia possibile disporre di idonei locali demaniali;

g) divulgazione di bandi di gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione che devono essere resi pubblici per legge o regolamento;

h) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

i) servizi di riproduzione, stampa tipografica o litografica, memorizzazione, realizzati anche a mezzo di tecnologia audiovisiva e informatica, degli atti di servizio qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente; rilegatura di libri e pubblicazioni;

j) servizi di traduzione e di interpretariato, da liquidarsi a presentazione di fatture o parcelle da parte di traduttori ed interpreti estranei all'Amministrazione e di fattura da parte di ditte e società commerciali qualora l'Avvocatura dello Stato non possa provvedervi con proprio personale;

k) spese postali, telegrafiche e telematiche ed altre inerenti al servizio di comunicazione;

l) spese per trasporti, per spedizioni e noli, per imballaggio e facchinaggio;

m) acquisto manutenzione e riparazione di mobili, arredi, utensili; acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature (ad esempio climatizzatori) impianti ed apparecchiature telefoniche d'ufficio, di apparecchiature informatiche e relativo software di base e applicativo, nonché di accessori e parti di ricambio; acquisizione di servizi in ambito informatico, organizzativo e formativo;

n) riparazione, manutenzione, noleggio e leasing di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto; acquisto di carburante, lubrificanti e di altro materiale di consumo;

o) acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi di registrazione e di riproduzione amplificata del suono e dei relativi apparati; acquisto, manutenzione e riparazione di mezzi di trasmissione di informazioni, dati e documenti;

p) acquisto di generi di cartoleria, cancelleria, litografia e fotografia; acquisto stampati speciali, acquisto delle toghe d'avvocato e dei relativi accessori;

q) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, illuminazione, riscaldamento e refrigerazione di locali; spese per forniture di acqua e gas; smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; servizi di giardinaggio;

r) acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;

s) spese per il conferimento dell'incarico di «medico competente» ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994; spese per accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato;

t) servizi di conservazione archivistica, anche mediante l'uso di strumenti informatici e di archiviazione ottica sostitutiva;

u) polizze di assicurazione;

v) acquisto e revisione di apparecchi e strumenti antincendio e antifurto; provviste di dispositivi per la protezione e la sicurezza sul lavoro.

Art. 4.

Sono eseguiti in economia, secondo la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, i seguenti lavori con i limiti di valore, esclusa l'I.V.A., rispettivamente di € 200.000, per i lavori dell'Avvocatura generale dello Stato e di € 150.000 per quelli delle avvocature distrettuali dello Stato:

a) lavori di manutenzione, riparazione ed adattamento locali demaniali e dei relativi impianti; infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature distrettuali, fatta salva la competenza degli uffici del Genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;

b) lavori di ordinaria manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in locazione ad uso delle avvocature distrettuali, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2005

L'avvocato generale dello Stato
MAZZELLA

05A02764

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 4 marzo 2005.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 ottobre 2002, in capo all'INAIL dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota del 30 ottobre 2002;

Visto il decreto n. 11441 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 24 marzo 2004, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 23334 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 25 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto il decreto n. 35097 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 24 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Vista la nota prot. n. 161 del 20 gennaio 2005 con la quale l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del suddetto decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38393 del 4 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002 è rettificato come segue:

le unità immobiliari site in Genova Pegli loc. Multedo - via Merano n. 22 - partita catastale n. 103700 - foglio n. 57 - mappale n. 148 - senza l'indicazione dei subalterni di cui alla pag. 68 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002 sono identificate dal foglio n. 47 - mappale n. 148 - subalterno 2 e dal foglio n. 57/A - mappale n. 9 subalterno 3.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

Il direttore dell'agenzia: SPITZ

05A02746

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 marzo 2005.

Riclassificazione del medicinale «Comtan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto del 22 settembre 1998 con il quale il medicinale Comtan nella confezione da 200 mg cpr film, rivestite flacone vetro 100 cpr, uso orale è stato classificato in classe «C»;

Vista la domanda presentata in data 12 luglio 2001 con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 15/16 febbraio 2005;

Vista la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale COMTAN (entacapone) è stato classificato come segue:

confezione: 200 mg cpr film rivestite flacone vetro 100 cpr uso orale - A.I.C. n. 034231035/E (in base 10) 10NNRV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 74,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 122,13 euro.

Prima confezione gratuita su prescrizione riservata ai medici specialisti dei centri di neurologia di aziende sanitarie (fatto salva specifica determinazione regionale);

Le successive dispensazioni su prescrizione dei medici di medicina generale in base a piano terapeutico dei centri di neurologia delle aziende sanitarie.

Follow up per efficacia e sicurezza ogni sei mesi.

Rispetto del tetto di spesa lorda di euro 9,7 milioni per il primo anno e 14 milioni di euro per il secondo anno; in caso di sfondamento si procederà con un meccanismo di ripiano automatico a recuperare l'eccedenza di spesa.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A02483

DETERMINAZIONE 14 marzo 2005.

Riclassificazione del medicinale «Fraxidol» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 178/91;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano e successive modificazioni e integrazioni»;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Edmond Pharma S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale FRAXIDOL nelle confezioni e alle condizioni di seguito riportate:

50 mg capsule rigide 20 capsule - A.I.C. n. 032102016 (in base 10), classe «C»;

100 mg/ml gocce orali soluzione 1 flacone 10 ml - A.I.C. n. 032102030 (in base 10), classe «C»;

100 mg/2 ml soluzione iniettabile 5 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 032102042 (in base 10), classe «C»;

100 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse - A.I.C. n. 032102055 (in base 10), classe «C»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 15/16 febbraio 2005;

Vista la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2005 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FRAXIDOL (tramadolo) è stato classificato come segue:

confezioni:

50 mg capsule rigide 20 capsule - A.I.C. n. 032102016 (in base 10), classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,80 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,62 euro;

100 mg/ml gocce orali soluzione 1 flacone 10 ml - A.I.C. n. 032102030 (in base 10), classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,80 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,62 euro;

100 mg/2 ml soluzione iniettabile 5 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 032102042 (in base 10), classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,78 euro;

100 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse - A.I.C. n. 032102055 (in base 10), classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,70 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,41 euro;

Rispetto del tetto di spesa di 567,506.00 euro (ex factory) per il primo anno; in caso di sfondamento ricalcolo del ripiano sulle forniture ospedaliere.

Validità del contratto 12 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RNR medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, specialità soggetta al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 - Tab. V.

Art. 3.

Condizioni e modalità d'impiego

Nota 3 - La prescrizione a carico del S.S.N. è limitata ai pazienti affetti da dolore lieve e moderato in corso di patologia neoplastica o degenerativa e sulla base di eventuali disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A02747

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Accordo di programma stipulato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero delle attività produttive e la regione Toscana, in applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive, localizzate nei bacini minerari di crisi.

Si comunica che l'accordo citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 28 settembre 2004, è stato registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2005 - Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 14.

05A02754

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dorazem»

Estratto determinazione AIC/N n. 82 del 1º marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «DORAZEM» nella forma e confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco, 6, c.a.p. 85033, codice fiscale n. 01135800769.

Confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - A.I.C. n. 036426017 (in base 10), 12RN91 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: Delorazepam 0,1 g.

eccipienti: saccarina sodica 1 g; glicerolo 9,8 g; etanolo 96% 10,4 g; ammonio glicirrizinato 0,6 g; acqua depurata 5 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia. Insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - A.I.C. n. 036426017 (in base 10), 12RN91 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036426017 «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02488

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delorazepam Hexal»

Estratto determinazione AIC/N n. 86 del 1º marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «DELORAZEPAM HEXAL» nella forma e confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano), Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Andromeda, via Paracelso, 16 - c.a.p. 20041, codice fiscale n. 01312320680.

Confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 036481012 (in base 10), 12T9ZN (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale:

Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: Delorazepam 0,1 g;

eccipienti: saccarina sodica 1 g; glicerolo 9,8 g; etanolo 96% 10,4 g; ammonio glicirrizinato 0,6 g; acqua depurata 5 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia. Insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036426, relativo al farmaco «DORAZEM» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 036481012 (in base 10), 12T9ZN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036481012 «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02485

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontalgin»

Estratto determinazione n. 57 del 9 marzo 2005

Medicinale: PRONTALGIN.

Titolare A.I.C.: Therabel Pharma N.V. Westblaak 89 NL 3012 KG Rotterdam - Olanda.

Confezioni:

100 mg compresse effervescenti 10 compresse in tubo PPE - A.I.C. n. 033074079/M (in base 10); 0ZKBWZ (in base 32);

100 mg compresse effervescenti 20 compresse in tubo PPE - A.I.C. n. 033074081/M (in base 10), 0ZKBX1 (in base 32);

100 mg compresse effervescenti 30 (15×2) compresse in 2 tubi PPE - A.I.C. n. 033074093/M (in base 10), 0ZKBXF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 100 mg;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio bicarbonato, sodio solfato anidro, lattosio monoidrato, macrogol, sodio carbonato anidro, sodio ciclamato, povidone, aspartame, aroma arancio (contenente essenza d'arancia, olio essenziale d'arancia privo di terpeni, acido citrico monoidrato, butilidrossianisolo, destrina, acacia), simeticone emulsione (contenente dimeticone, silice colloidale anidra, metilcellulosa e acido sorbico).

Produzione controllo: Losan Pharma GmbH Otto Hahn Strasse 13 - 79395 Neuenburg Germania.

Indicazioni terapeutiche:

stati dolorosi acuti e cronici di media e grave intensità, quali: dolore post-chirurgico, dolore da traumi, dolore di pertinenza oncologica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 100 mg compresse effervescenti 10 compresse in tubo PPE - A.I.C. n. 033074079/M (in base 10), 0ZKBWZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 100 mg compresse effervescenti 20 compresse in tubo PPE - A.I.C. n. 033074081/M (in base 10), 0ZKBX1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 100 mg compresse effervescenti 30 (15×2) compresse in 2 tubi PPE - A.I.C. n. 033074093/M (in base 10), 0ZKBXF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

RNR medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02484

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delias»

Estratto determinazione AIC/N n. 81 del 1º marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DELIAS nella forma e confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: IPSO Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via San Rocco, 6, c.a.p. 85033, codice fiscale n. 01256840768.

Confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - A.I.C. n. 036423010 (in base 10), 12RKC2 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118.

Composizione: 100 mol di soluzione contengono:

principio attivo: Delorazepam 0,1 g;

eccipienti: saccarina sodica 1 g; glicerolo 9,8 g; etanolo 96% 10,4 g; ammonio glicirrizinato 0,6 g; acqua depurata 5 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia. Insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - A.I.C. n. 036423010 (in base 10), 12RKC2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036423010 «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02486

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mialin»

Estratto determinazione A.I.C. n. 116 del 21 febbraio 2005

Medicinale: MIALIN.

Titolare A.I.C.: Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ferentino (Frosinone), via Morolense, 87, cap 03013, Italia, codice fiscale n. 00408870582.

Variazione A.I.C.:

modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica officine);

modifica secondaria della produzione del medicinale;

modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica secondaria della produzione del medicinale come di seguito indicata:

da: processo di produzione a due stadi consistente nella preparazione di un «premix» (granulato) e la successiva compressione di questo (previa aggiunta di magnesio stearato);

a: processo di produzione ad uno stadio consistente nella compressione diretta della miscela contenente tutti i componenti del prodotto e conseguente sostituzione dei siti di produzione riportati di seguito:

da:

compresse in bulk: P&U Farmoquimica SA, Alcalà de Henares, Spagna;

granulato: P&U NV/SA, Puurs, Belgio;

conversione del granulato in compresse: Montefarmaco S.p.a., Pero (MI) e Geymonat S.p.a.;

a:

Pfizer Pharmaceuticals LLC, Arecibo, Puerto Rico, USA.

Si esprime inoltre parere favorevole all'aumento per tutti e tre i dosaggi delle dimensioni del lotto da 1.200.000 compresse a 5.040.000 compresse relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026088094 - «0,25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 026088106 - «0,50 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 026088118 - «1 mg compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02768

Comunicato di rettifica relativo al decreto 27 maggio 2003, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Trisenox (arsenico tiossido)" autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C/ n. 239/2003)».

Determinazione n. 63 del 21 marzo 2005

Medicinale: TRISENOX.

Titolare A.I.C.: Cell Therapeutics (UK) Ltd. - Rettifica al decreto UAC/C n. 239 del 27 maggio 2003.

Con riferimento al decreto del 27 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2003, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto: Arsenico tiossido;

leggasi: Arsenico triossido;

dove è scritto: 121V07 (in base 32);

leggasi: 121V0F (in base 32).

05A02814

Comunicato di rettifica al decreto 3 marzo 2004, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paxabel».

Determinazione n. 64 del 21 marzo 2005

Medicinale: PAXABEL.

Titolare A.I.C.: Marvecs Services S.r.l. - Rettifica al decreto A.I.C./UAC n. 965 del 3 marzo 2004.

Con riferimento al decreto del 3 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 22 aprile 2004, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto:

Produzione controllo e rilascio dei lotti.

Beaufour Ipsen Industrie S.A. Rue Ethe Virton 28100 Dreux (Francia);

leggasi:

Produzione confezionamento controlli e rilascio dei lotti.

Beaufour Ipsen Industrie S.A. Rue Ethe Virton 28100 Dreux (Francia).

Produzione confezionamento.

Macors - Rue des Caillotes - 89000 Auxerre (Francia).

Sophartex - 21, Rue du Pressoir - 28500 Vernouillet (Francia).

05A02815

AUTORITÀ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA

Adozione dell'Aggiornamento 2005 del Piano di Bacino Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico

Con deliberazione del Comitato istituzionale n. 1 del 4 marzo 2005, legge 11 dicembre 2000, n. 365, art. 1-*bis*, l'Autorità interregionale di Bacino della Basilicata ha adottato l'Aggiornamento 2005 Piano di Bacino Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico riguardante le aree di versante dei seguenti comuni:

Aieta, Altamura, Avigliano, Fardella, Filiano, Forenza, Garaguso, Gravina in Puglia, Moliterno, Nocara, Oliveto Lucano, Pietragalla, Poggiorsinni, San Chirico Nuovo, San Giorgio Lucano, San Martino D'Agri, San Mauro Forte, San Paolo Albanese, Spinoso, Teana, Tortora, Anzi fraz. S. Donato;

e le fasce fluviali dei fiumi: Basento, Bradano.

Ha inoltre approvato definitivamente, ai sensi dell'art. 18, comma 4.1, le istanze di compatibilità idrogeologica (n. 2) sulle quali le apposite Commissioni tecniche hanno espresso parere favorevole, e ratificato il provvedimento adottato dall'AdB sull'istanza prodotta ai sensi dell'art. 21 delle Norme di Attuazione.

In ottemperanza all'art. 9 della legge regionale n. 2 del 25 gennaio 2001, l'aggiornamento del Piano Stralcio e la relativa documentazione sono depositati presso le seguenti sedi delle Regioni e Province interessate per l'eventuale consultazione per trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Autorità di Bacino della Basilicata, via del Gallitello n. 86 - Potenza.

Referente: Giuseppe D'Alise, tel. 0971/475216;

Regione Puglia - Assessorato lavori pubblici e risorse naturali e difesa del suolo, via delle Magnolie, zona industriale - 70026 Modugno (Bari).

Referente: ing. Vittorio Labriola, tel. 080/4670352;

Regione Calabria - Assessorato lavori pubblici, via Crispi n. 33 - 88100 Catanzaro.

Referente: ing. Giovanni Ricca, tel. 0961/857454;

Provincia di Potenza - Servizio viabilità, piazza delle Regioni - 85100 Potenza.

Referente: ing. Rocco Continolo, tel. 0971/417229-469110;

Provincia di Matera, via Ridola n. 60 - 75100 Matera.

Referente: ing. Antonio Ippolito, tel. 0835/306234;

Provincia di Bari - Servizio acque parchi protezione civile - Assetto del territorio, via Amendola n. 189/B - 70125 Bari.

Referente: ing. Francesco Luisi, tel. 080/5412610;

Provincia di Taranto, via Anfiteatro n. 4 - 74100 Taranto.

Referente: dott. Angelo Rusciano, tel. 099/4587267-4521120;

Provincia di Cosenza - Settore protezione civile e difesa del suolo, via Galliano n. 6/f - 87500 Cosenza.

Referente: dott. Antonio Rizzuto, tel. 0984/814452.

Le consultazioni si potranno effettuare da lunedì al venerdì non festivi dalle ore 9 alle ore 13.

Le osservazioni al piano possono essere inoltrate all'Autorità di Bacino della Basilicata, oltre alla regione territorialmente competente, entro la data di scadenza del periodo di consultazione.

L'aggiornamento 2005 del Piano Stralcio potrà essere, altresì, consultato sul sito www.adb.basilicata.it

05A02755

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione del dirigente del 4 marzo 2005, n. 38/II, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, per cessata attività, l'impresa: Oreria D'arte di Di Giacomo Massimo, via Galilei, S. Nicolò a Tordino - Teramo, titolare del marchio 44 TE.

05A02752

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati:

1) hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Ragione sociale	Sede	Marchio
Battisti Marcello	Roma	895
Tittarelli Giampiero	Roma	841
Alfonsi Germano	Frascati (Roma)	999
D'Atria Fabio	Roma	1003
Saltarelli Luigi	Marino	1010

2) hanno subito il ritiro del marchio per decadenza:

Ragione sociale	Sede	Marchio
Tiberi Mauro	Grottaferrata (Roma)	174
Comezzi Bruno e Marina s.n.c.	Roma	194
Flaminio Preziosi S.r.l.	Roma	279
Lisotti Ennio	Roma	385
Assor S.a.s. di Semenza Carlo e C.	Roma	618
Majello Wilma	Roma	631
Saccares Claudio	Roma	781
L'Artigiano dell'Oro di Domenico Roma e Sergio Patanè s.n.c.	Roma	823
DNA Aurum di Shah Hosseini e Gastaldi Daniela s.n.c.	Roma	853
Ferretti Gioia	Roma	899
Pacifici Roberto	Roma	972
Saluzzi Stefano	Roma	1045
Parsifal Internazionale Group S.r.l.	Ciampino (Roma)	1117
Bonacchi Luciano & C. S.n.c.	Roma	1189
Kima s.a.s. di Barbara Marzoli & C.	Roma	1223

05A02751

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501071/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 3 2 6 *

€ 1,00